



Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240

SENATO ACCADEMICO	19.06.2012; 20.05.2014; 22.04.2020; 20.01.2021; 14.04.2022; 14.07.2023; 12.12.2023; 18.02.2025; 15.04.2026
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	27.06.2012; 30.05.2014; 30.04.2020; 27.01.2021; 29.04.2022; 21.07.2023; 20.12.2023; 28.02.2025; 24.04.2026
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
DECRETO RETTORALE	802/2012 dd. 12.07.2012; 575/2014 dd. 6.06.2014; 46/2020 dd. 21.05.2020; 197/2021 dd. 18.02.2021; 364/2022 dd. 6.05.2022; 677/2023 dd. 3.08.2023; 23/2024 dd. 11.01.2024; 264/2025 dd.11.03.2025; 485/2026 dd. 10.05.2026
UFFICIO COMPETENTE	Settore Personale docente

Ultimo aggiornamento 12 maggio 2026

a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

**Titolo I
Disposizioni generali**

**Articolo 1
Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le procedure per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

**Articolo 2
Copertura dei posti di ruolo di prima e di seconda fascia**

1. La copertura del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia si sviluppa nelle seguenti fasi: programmazione triennale del fabbisogno di personale; determinazione del fabbisogno della dotazione organica e attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti; richieste di copertura; approvazione della chiamata.

2. In attuazione dell'articolo 28, comma 7, lett. v), Statuto, i dipartimenti formulano proposte in materia di programmazione triennale e fabbisogno della dotazione organica di professori di prima e seconda fascia, anche con riferimento alla ricognizione dei professori e ricercatori afferenti, delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, effettuata dal Senato Accademico ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lett. b), Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, approva il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e delibera in merito al fabbisogno della dotazione organica di professori di prima e seconda fascia e all'attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. a) e d), Statuto. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione destina a ciascuna tipologia di reclutamento le relative risorse.

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 7, lett. w) e x), Statuto, il Dipartimento formula, in coerenza con la programmazione di Ateneo, motivate richieste di copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e, nei casi previsti dal presente regolamento, formula la proposta di chiamata.

5. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. e), Statuto, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera, in coerenza con la programmazione di Ateneo, in merito alle richieste di copertura di posti formulate dai dipartimenti e, nei casi previsti dal presente regolamento, approva le proposte di chiamata.

Titolo II

Procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 3 Bando di selezione

1. La procedura selettiva per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 si svolge previa emanazione, con decreto del Rettore, di apposito bando, che, per ciascun posto di ruolo, indica:

- a) la fascia per la quale viene richiesto;
- b) gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, nonché un eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari in esso ricompresi;
- c) il Dipartimento al quale afferirà il professore;
- d) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva;
- e) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a dodici, che ciascun candidato può presentare ai fini della procedura selettiva;
- g) l'eventuale indicazione della lingua straniera in relazione alla quale la commissione giudicatrice accerta le competenze linguistiche dei candidati necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
- h) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- i) nelle ipotesi in cui sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta;
- j) i criteri generali di valutazione dei candidati di cui al successivo articolo 6;
- k) l'indicazione dei diritti e dei doveri del professore;
- l) il trattamento economico e previdenziale.

2. L'avviso del bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene pubblicato, inoltre, sul sito *web* dell'Ateneo e su quelli del M.U.R. e dell'Unione europea.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva non può essere inferiore a quindici e superiore a trenta giorni, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4 Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui al presente Titolo:

- a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico disciplinare (ai sensi del DM n. 639/2024) e per la fascia oggetto della procedura selettiva, ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
- b) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal M.U.R.

2. Alle procedure di selezione possono, altresì, partecipare i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei.

3. In ogni caso, non possono partecipare alle procedure di chiamata di cui al presente Titolo coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5 Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando di selezione. Al provvedimento di nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

2. La commissione giudicatrice è composta, nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi seguenti, da tre membri, scelti tra i professori delle università italiane, oppure tra i professori e gli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.).

3. Le commissioni sono come di seguito composte:

- nelle procedure per la chiamata di professori di prima fascia, tutti i commissari sono professori di prima fascia;

- nelle procedure per la chiamata di professori di seconda fascia, due commissari sono professori universitari di prima fascia; il terzo è un professore universitario di prima o di seconda fascia.

4. Con riferimento ai docenti e agli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all'O.C.S.E., i requisiti di cui al comma 3 sono determinati tenendo conto delle tabelle di corrispondenza ministeriali.

5. L'individuazione dei commissari avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- i professori in servizio presso università italiane devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione; qualora il profilo messo a bando contempli uno o più settori scientifico-disciplinari, almeno due commissari devono essere scelti tra i professori inquadrati nel/i suddetto/i SSD;

- i docenti e gli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all'O.C.S.E. devono possedere un curriculum e una produzione scientifica attinenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione.

6. Il Consiglio di Dipartimento che ha formulato la richiesta di copertura designa un commissario, individuabile anche tra i docenti in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste.

7. Fermo quanto previsto dal comma 6, l'individuazione degli altri due commissari avviene tramite procedura di sorteggio, attingendo da una rosa di quattro soggetti. La procedura di sorteggio può svolgersi nel corso del Consiglio di Dipartimento, oppure in altra seduta pubblica.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nella composizione della rosa dei sorteggiabili:

a) deve garantirsi la presenza di almeno tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Trieste;

b) deve tenersi conto dei principi e delle direttive in materia di pari opportunità ed equilibrio di genere.

9. Le previsioni del comma 8 lettera a) non operano qualora la presenza di un commissario esterno ai ruoli dell'Ateneo sia assicurata dalla designazione ai sensi del comma 6.

10. Non possono far parte della commissione giudicatrice i professori che abbiano ottenuto, da parte dell'Ateneo di appartenenza, una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, legge n. 240 del 2010.

11. I componenti non appartenenti all'Università degli Studi di Trieste possono fruire del rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo.

Articolo 6 Procedura selettiva e criteri generali di valutazione dei candidati

1. La procedura selettiva consiste nella valutazione comparativa dei candidati effettuata secondo quanto previsto dal bando.
2. La procedura selettiva si articola nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione del *curriculum*, delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività didattica;
 - b) discussione alla presenza dei componenti della commissione giudicatrice, in seduta pubblica, eventualmente anche con modalità telematiche se previste nel bando (la modalità telematica dovrà, comunque, sempre essere garantita, se richiesta dal candidato). La discussione verte sul *curriculum*, sui contenuti delle pubblicazioni scientifiche, nonché sulle esperienze didattiche dei candidati e sull'eventuale attività assistenziale;
 - c) svolgimento di una prova didattica su un tema individuato dal candidato.
3. All'esito della valutazione di cui al comma 2, lett. a), la commissione giudicatrice individua i candidati da ammettere alla discussione e alla prova didattica di cui al comma 2, lett. b) e c). La data e le modalità di svolgimento della discussione e della prova didattica sono pubblicizzate sul sito web di Ateneo.
4. Nell'ambito della discussione e/o della prova didattica di cui alle lettere b) e c) del comma 2, la commissione giudicatrice accerta le competenze linguistiche dei candidati necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, qualora previste nel bando.
5. Nella valutazione del *curriculum*, vanno considerati, in particolare, i seguenti titoli:
 - a) l'organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero la partecipazione agli stessi;
 - b) il conseguimento di riconoscimenti nazionali e internazionali;
 - c) le attività relative alla "terza missione dell'università"¹;
 - d) le attività di servizio, istituzionali, organizzative e gestionali presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati;
 - e) l'attività assistenziale, ove prevista dal bando.
6. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati avviene secondo i seguenti criteri:
 - a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) congruenza della produzione scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel gruppo scientifico-disciplinare nonché nei settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati nel bando ovvero con tematiche ad esse strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nelle discipline concorsuali, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
 - e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, analiticamente determinato anche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.
7. La commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
8. Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.

¹ La c.d. "terza missione" comprende tutte le attività attraverso le quali l'Università partecipa ai processi di innovazione culturale, istituzionale, educativa, tecnologia e organizzativa della società. Sono, in particolare, ricomprese in tale ambito le attività relative alla diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni attraverso processi di trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi.

9. La valutazione dell'attività didattica dei candidati, ivi compresa quella svolta all'estero, tiene in particolare considerazione gli insegnamenti impartiti, nonché il coordinamento di iniziative didattiche svolte in ambito nazionale e internazionale.

Articolo 7 Termine della procedura

1. La commissione conclude i lavori entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina.
2. Il predetto termine può essere prorogato dal Rettore, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione giudicatrice ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 8 Accertamento della regolarità degli atti

1. All'esito della valutazione comparativa di cui all'articolo 6, la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato più meritevole allo svolgimento delle funzioni oggetto della procedura.
2. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dai giudizi espressi su ciascun candidato, sintetizzati in una motivata relazione finale, che ne costituisce parte integrante e necessaria.
3. Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento, la regolarità degli atti della commissione giudicatrice.
4. Nel caso in cui riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura selettiva, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione giudicatrice, assegnando un termine per provvedere alle modifiche.
5. I criteri di valutazione e il provvedimento rettorale che accerta la regolarità degli atti della commissione sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 9 Proposta e approvazione della chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto di ruolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato di cui all'art. 8, comma 1, con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico.
3. Qualora il Dipartimento motivatamente deliberi di non proporre la chiamata del candidato indicato ai sensi dell'art. 8, comma 1, ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di posti di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva. Sono fatte salve le richieste di copertura ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 5 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente legge 29 giugno 2022, n. 79).

Titolo III

Procedura di chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 10

Avvio della procedura valutativa

1. La copertura di posti di ruolo di professore associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente e successivo alla l. 79/2922), viene approvata in conformità al Titolo I del presente regolamento nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del fabbisogno di personale.

1-bis. Ai sensi del *Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato*, si intendono:

- per ricercatori di tipo *b* (RTDb) i ricercatori di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), del suddetto *Regolamento*;
- per ricercatori di tipo *c* (RTT) i ricercatori di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), del medesimo *Regolamento*;

2. L'amministrazione universitaria comunica ai ricercatori di tipo *b* (RTDb) in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente alla l. 79/2922), l'avvio della procedura, invitandoli a produrre, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la documentazione utile ai fini della valutazione.

3. I ricercatori di tipo *c* (RTT) in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, presentano l'istanza per la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia con le modalità indicate dall'Ateneo. Sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 16.

Articolo 11

Commissione giudicatrice

1. Contestualmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 10 la commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio del Dipartimento di afferenza dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 11 dell'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 12

Criteri generali per la valutazione dei candidati

ai sensi dell'articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ex DM 344/2011

1. La disciplina del presente articolo si applica:

- ai ricercatori di tipo *b* (RTDb);
- ai ricercatori di tipo *c* (RTT) i cui contratti siano stipulati fino al 29 ottobre 2024.

2. La valutazione dei candidati riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività svolta nel corso dei rapporti in base ai quali il ricercatore ha avuto accesso al contratto, qualora previsto dalle disposizioni in merito.

3. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in quanto vincitore nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, con un procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della procedura disciplinata dal presente Titolo.

4. La valutazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti riguarda i seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/insegnamenti tenuti e continuità degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/ insegnamenti tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
5. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica riguarda i seguenti aspetti:
- a) consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
 - b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - c) titolarità di brevetti;
 - d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
6. La commissione giudicatrice prende in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
7. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione, nonché ai corrispondenti valori medi dei settori, tenendo conto degli aspetti interdisciplinari, se rilevanti.
8. Nelle procedure in cui è prevista, sono predeterminati dalla Commissione i criteri per la valutazione e l'argomento della prova didattica, da svolgersi in seduta pubblica, anche in modalità telematica, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

Articolo 12-bis

Criteri generali per la valutazione dei candidati

ai sensi dell'articolo 24, comma 5 e comma 5 bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ex DM 1658/2024

1. La disciplina del presente articolo si applica ai ricercatori di tipo c (RTT) i cui contratti siano stati stipulati a far data dal 30 ottobre 2024.
2. Il ricercatore è valutato con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:
- del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato, qualora previsto dalle disposizioni in merito.
3. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.
4. Nell'ambito di valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti, si tiene conto dei seguenti criteri:
- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;

- b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
 - d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;
 - e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.
5. Nell'ambito di valutazione dell'attività di ricerca scientifica, si prendono in considerazione:
- a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della *citizen science* enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
 - b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
 - c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - d) la partecipazione, in qualità di *principal investigator* o di collaboratore del *principal investigator*, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
 - e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
 - g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
 - h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
 - j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.
6. Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:
- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
 - b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
 - c) i risultati ottenuti nel campo del *public engagement*;
 - d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
 - e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze.
7. Sono valutate inoltre la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
 - b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi

e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;

c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;

d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;

e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

8. La Commissione determina i criteri per la valutazione e l'argomento della prova didattica, da svolgersi in seduta pubblica, anche in modalità telematica, nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare che ricomprende il settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

Articolo 13

Termine della procedura

1. Nel caso di valutazione ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (testo previgente l. 79/2022), la commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di cui è titolare il ricercatore.

2. Nel caso di valutazione ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis (testo previgente l. 79/2022) e comma 5 della legge n. 240/2010, la commissione giudicatrice conclude i lavori entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

Articolo 14

Accertamento della regolarità degli atti e chiamata nel ruolo

1. All'esito della procedura di valutazione, con proprio decreto, il Rettore accerta la regolarità degli atti della commissione giudicatrice e, in caso di esito positivo della valutazione, provvede a inquadrare il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, nel ruolo dei professori associati:

- alla scadenza dello stesso, nel caso di valutazione ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 (testo previgente l. 79/2022);
- alla data prevista nella delibera di approvazione della copertura del posto da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso di valutazione ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis (testo previgente l. 79/2022) e comma 5 della legge n. 240/2010.

2. In caso di esito negativo della valutazione:

- per i ricercatori di tipo *b* (RTDb): il rapporto si conclude al termine del contratto, salvo che la valutazione sia stata avviata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis (testo previgente l. 79/2022) della legge n. 240/2010, qualora sia possibile applicare la disposizione di cui al punto successivo;
- per i ricercatori di tipo *c* (RTT): è possibile presentare nuova istanza decorso almeno un anno dall'esito negativo dell'ultima valutazione, fino a tre mesi antecedenti alla scadenza del contratto.

Titolo IV

Norme transitorie

Articolo 15

Procedura di chiamata nei ruoli di professore di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di chiamata disciplinata dal Titolo III del presente regolamento (escluso quanto

previsto dall'art. 12-bis) può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

2. Per la composizione della commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 16 – Valutazione anticipata per i titolari di contratti RTT

1. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario di tipo a (RTDa) e che stipulano un contratto da ricercatore di tipo c (RTT) è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni.

2. Nei casi di cui al primo comma, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

3. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della l. n. 240/2010 (testo previgente l. n. 79/2022), e che stipulano un contratto da ricercatore di tipo c (RTT), è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.